REGOLAMENTO (CEE) N. 3801/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

relativo alla determinazione dei dazi di base riscossi all'importazione in Spagna di taluni prodotti che rientrano nel settore dei grassi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 91,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 75, paragrafo 3, dell'atto di adesione, per i prodotti delle voci 12.01 B, 12.02, 23.04 B della tariffa doganale comune, soggetti sotto il precedente regime nazionale alla riscossione, all'importazione in Spagna, di dazi detti «regolatori» o «compensativi variabili», il dazio di base è fissato ad un livello rappresentativo della campagna 1984/1985;

considerando il livello medio dei suddetti dazi e quello dei prezzi dei prodotti in questione durante la campagna 1984/1985;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le istituzioni della Comunità europea possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 91 dell'atto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti indicati qui di seguito, i dazi di base sui quali la Spagna opera rispettivamente le riduzioni successive previste dall'articolo 75, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2, lettera b), dell'atto di adesione sono quelli che figurano in corrispondenza di tali prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (%)		
		Comunità attuale	Portogallo	Paesi terzi
12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati:			
	B. altri:			
	— Semi di cotone	6,8	6,8	6,8
	— Arachidi, semi di sesamo, semi di cartamo e semi di girasole	4,1	4,1	4,1
	— Fave di soia, copra, noci e mandorle di palmisti, semi e frutti oleosi di crucifere	esenzione	esenzione	esenzione
	— Semi di ricino	1,6	0,8	4,1
	— altri	0,5	0,2	1,4
12.02	Farine di semi e frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa:			
	A. di soia	2,3	2,3	2,3
	B. altre:			
	— di lino o di cotone	14	14	14
	— altre	2,3	2,3	2,3
23.04	Panelli, sanse di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie:			
	B. altri:			
	— Residui dell'estrazione dell'olio di cotone			
	— Semi di cotone	3,7	2,7	5
	— di girasole	10,7	10,3	11,8
	— altri	0,7	0,3	1,8

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN